

**Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48
(Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)”.**

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 recante “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria” al fine di rendere, da un lato, più snelle le procedure e facilitare l’iter delle pratiche, dall’altro di mantenere una adeguata tutela delle piante di ulivo, dell’ambiente, nonché dello sviluppo dell’economia agricola legata alla produzione dell’olio, ferme restando le norme statali inderogabili che disciplinano la materia

Infatti, la Calabria è al secondo posto tra tutte le regioni italiane produttrici di olio d’oliva e ha un portafoglio olivicolo unico al mondo, che comprende 33 cultivar di olive ed ha una profonda e antica tradizione. Infatti, l’olio d’oliva ha avuto una lunga tradizione che risale a ben prima dell’arrivo dei primi coloni greci nel sud (nell’VIII secolo a C), ai quali si attribuisce l’introduzione dell’olivicultura in Italia.

Oggi la coltivazione dell’olivo è più o meno estesamente presente in tutta la Calabria, dalle zone costiere a quelle collinari e pedemontane dell’entroterra. La produzione ammonta a circa 1.660.559 quintali, pari al 21,2% di quella nazionale. Tali dati ragguardevoli fanno intuire la particolare importanza che la produzione di olio di oliva ha per l’economia calabrese. Sono 1.100 i frantoi calabresi censiti annualmente e sparsi in quasi tutta la regione, specialmente a Reggio Calabria. La regione è caratterizzata da terreni fertili collinari e ben esposti al sole, favorevoli alla coltivazione e riscaldati da un clima piuttosto mite. La buona piovosità e le oscillazioni termiche di questi territori creano condizioni ideali per coltivare l’ulivo.

Alla luce di quanto detto, per tutelare e valorizzare questo importante patrimonio, con legge regionale n. 48 del 20 ottobre 2012 sono state introdotte norme che stabiliscono regole, prescrizioni, divieti e modalità per l’estirpazione, espianto e potatura delle piante.

L’applicazione di dette norme e l’esperienza maturata dalle strutture regionali competenti, nonché il confronto con le organizzazioni di categoria del settore, hanno fatto maturare la necessità di apportare alcune modifiche al testo vigente.

Nel suo complesso la proposta di legge consta di 11 articoli che hanno carattere ordinamentale e, la loro applicazione pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nello specifico, si segnala che:

l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 48/2012 integrando la portata del medesimo articolo;

l'articolo 2 abroga l'articolo 2 della l.r. n. 48/2012;

l'articolo 3 modifica l'articolo 3 della l.r. n. 48/2012;

l'articolo 4 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 48/2012 prevedendo in luogo di autorizzazioni all'espianto la comunicazione accompagnata da relazione tecnica e rendendo l'iter più snello e puntuale;

l'articolo 5 modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 48/2012 introducendo la possibilità di conversione della superficie olivetata aziendale;

l'articolo 6 modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 48/2012 introducendo alcune modifiche relative alla disciplina della potatura straordinaria delle piante;

l'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 48/2012 aggiungendo la possibilità di lavorare le piante in loco, nonché disciplina lo spostamento delle piante previa autorizzazione;

l'articolo 8 modifica l'articolo 8 della legge regionale n. 48/2012 adeguando la disciplina sanzionatoria alle norme introdotte dalla proposta di legge;

l'articolo 9 modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 48/2012 aggiungendo il rinvio alla D.G.R. n. 91/2021 che disciplina il sistema delle sanzioni amministrative;

l'articolo 10 modifica l'articolo 11 della legge regionale n. 48/2012 relativo alle tariffe stabilite per le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi, aggiungendo una nuova voce tariffaria in considerazione delle modifiche apportate all'articolo 4;

l'articolo 11 prevede la clausola di invarianza finanziaria attesa la portata ordinamentale delle norme ivi contenute.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)”.

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge. Ne consegue l'invarianza finanziaria della proposta di legge a carico del bilancio regionale

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che modifica l'articolo 1 della legge dando rilievo anche allo sviluppo economico del territorio agricolo nella disciplina dell'abbattimento degli ulivi.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che abroga l'articolo 2 della legge			0,00
Art. 3	Norma ordinamentale che modifica l'articolo 3 della legge			0,00
Art. 4	Norma ordinamentale che modifica l'articolo 4 della legge prevedendo in luogo di autorizzazioni all'espianto la comunicazione accompagnata da relazione tecnica.	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che apporta alcune modifiche all'articolo 5 della legge con la possibilità di conversione della superficie olivetata aziendale, prescrivendo anche obblighi di miglioramento.	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che introduce modifiche all'articolo 6 relativamente alla disciplina della potatura straordinaria delle piante.	//	//	0,00 €

Art. 7	Norma ordinamentale che modifica l'articolo 7 aggiungendo la possibilità di lavorare le piante in loco, nonché disciplina lo spostamento delle piante previa autorizzazione.	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che modifica l'articolo 8 adeguando la disciplina sanzionatoria alle norme introdotte con il disegno di legge.	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che modifica l'articolo 10 aggiungendo il rinvio alla DGR n. 91/2021 che disciplina il sistema delle sanzioni amministrative.	//	//	0,00 €
Art. 10	Norma che modifica l'articolo 11 della legge relativo alle tariffe stabilite per le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi, aggiungendo una nuova voce tariffaria in considerazione delle modifiche apportate all'articolo 4	//	//	0,00 €
Art. 11	Norma ordinamentale che contiene la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)”.

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 48/2012)

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria), le parole: “la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo” sono sostituite dalle seguenti: “lo sviluppo economico del territorio agricolo calabrese anche attraverso la riconversione colturale di impianti olivicoli obsoleti o in stato di deperimento o permanentemente scarsamente produttivi o del tutto improduttivi per cause non rimovibili o per eccessiva fittezza dell'impianto, nel rispetto dei vincoli e limiti esistenti”.

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 2 della l.r. n. 48/2012)

1. L'articolo 2 della l.r. 48/2012 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 48/2012)

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 48/2012, dopo la parola: “parchi” sono aggiunte le seguenti: “o utilizzati come frangivento”.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 48/2012 è sostituito dal seguente: “3. È comunque vietata l'estirpazione degli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria), fatto salvo quanto disposto dall' articolo 6, comma 5.”.

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 48/2012)

1. All'articolo 4 della l.r. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nella rubrica la parola: “autorizzatoria” è soppressa.

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, comunicano al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima, la data di inizio dei lavori di estirpazione di piante di olivo qualora ne sia certificata la morte fisiologica o la permanente improduttività, dovuta a cause non rimuovibili, da un tecnico abilitato attraverso relazione

agronomica corredata da documentazione fotografica. Il dipartimento competente, entro la data comunicata per l'inizio dei lavori, fa pervenire ai soggetti interessati, sussistendone validi motivi, la disposizione di sospensione dell'estirpazione o il divieto dell'esecuzione.”;

c) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di reimpianto, ove previsto, di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) è riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto, ovvero l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto è tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni colturali ovvero trattasi di impianti in stato di deperimento per qualsiasi causa o permanentemente scarsamente produttivi o improduttivi per cause non rimovibili;

b) è riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:

1) opere di pubblica utilità;

2) opere di miglioramento fondiario;

3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie;

4) giovani impianti di età inferiore a dieci anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1), 2) e 4), i soggetti previsti dal comma 1, comunicano al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima, la data di inizio dei lavori di estirpazione delle piante di olivo e trasmettono una relazione tecnica agronomica che descrive, corredata da documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e certifica l'assenza di piante monumentali tra quelle oggetto di espianto, nonché di altre limitazioni imposte da norme o altri atti aventi effetti cogenti. Nel caso di giovani impianti, l'età è certificata dal tecnico anche attraverso l'uso di ortofoto. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro la data comunicata per l'inizio dei lavori, può intimare la non esecuzione della estirpazione delle piante se rileva, dagli atti in possesso, la sussistenza di vincoli di qualsiasi natura o nel caso in cui la comunicazione e la relativa relazione agronomica non contengono le informazioni previste nelle Linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b), numero 3), il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a

seguito dell'erogazione di contributi pubblici.”;

d) al comma 5, le parole: “di particolare pregio e monumentalità” sono sostituite dalle seguenti: “qualora le piante vengano dichiarate monumentali,”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione o il taglio al ciocco di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa comunicazione, da effettuarsi almeno venti giorni prima, all'ufficio competente accompagnata da una asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato sull'assenza di piante monumentali tra quelle oggetto di espianto o taglio, nonché da una relazione, con documentazione fotografica, che descrive lo stato dei luoghi, le caratteristiche degli impianti.”.

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 48/2012)

1. All'articolo 5 della l.r. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: “autorizzatoria” è soppressa;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) miglioramento della redditività del fondo anche mediante sostituzione con altre colture agrarie di pregio.”.

2. I commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende possono convertire, sussistendone adeguate motivazioni, il cento per cento della superficie catastale olivetata aziendale, sempre che non vi ostino altre disposizioni o sussistano vincoli e limitazioni derivanti da provvedimenti cogenti. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende, sempre che non sussistano limitazioni non derogabili, possono convertire il cento per cento della superficie fino a tre ettari, sulla superficie eccedente i tre ettari possono essere autorizzati interventi sul settanta per cento della stessa cumulabile ai primi tre ettari. Su detta superficie è fatto obbligo di avviare i miglioramenti previsti dalla lettera b) del comma 1, impiantare giovani piante di olivo, o di far permanere nelle sedi perimetrali dell'area d'intervento, un numero di piante di olivo pari ad almeno il venticinque per cento delle stesse piante espantate. Le giovani piante messe a dimora dovranno essere di specie autoctone e poste ad una distanza minima di cinque metri l'una dall'altra. Nelle aree di confine del terreno la distanza minima può essere ridotta a non meno di tre metri.

4. Gli interventi di miglioramento fondiario sono contenuti nei limiti fissati dalle Linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.”.

3. Al comma 5 le parole: “e 4” sono soppresse.

4. Al comma 7 le parole: “di miglioramento fondiario” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dal comma 1”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 48/2012)

1. L'articolo 6 della l.r. 48/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Autorizzazione potatura straordinaria)

1. Nei casi di effettiva necessità, i proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario possono eseguire, dopo specifica richiesta, accompagnata da una relazione agronomica prodotta da un tecnico abilitato, e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).
2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedono la permanenza di ramificazioni principali ovvero delle ramificazioni attaccate direttamente al fusto e di quelle che si diramano direttamente da queste. La data di inizio dei lavori di potatura di adeguamento alla raccolta è comunicata, almeno trenta giorni prima, al dipartimento competente in materia di agricoltura, unitamente ad una relazione tecnica agronomica che evidenzia la necessità di tale intervento. Il dipartimento, entro la data comunicata per l'inizio dei lavori, fa pervenire intimazione di non esecuzione o sospensione della potatura, se rileva, dagli atti in possesso, la sussistenza di vincoli di qualsiasi natura o che la comunicazione e la relativa relazione agronomica non contengono le informazioni previste nelle Linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.
3. Per potature straordinarie superiori a cinquecento piante di ulivo che modificano sostanzialmente la chioma dell'albero è necessario acquisire, preventivamente, l'autorizzazione regionale da richiedere con le modalità previste nelle Linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.
4. Tutti gli interventi di potatura ordinaria, ovvero che incidono sulle porzioni periferiche della chioma, o sulla chioma stessa, sono attuabili senza comunicazione o autorizzazione, in quanto le stesse rientrano tra le operazioni agronomiche ordinarie.
5. Gli interventi di potatura straordinaria che si rendono necessari in seguito a incendi o a calamità naturali sono attuabili previa comunicazione al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata da apposita relazione e dettagliata documentazione fotografica.”.

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 48/2012)

1. All'articolo 7 della l. r. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante possono:

- a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;
- b) cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;
- c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti;
- d) lavorare in loco le piante con destinazione del materiale legnoso a scopi energetici o per la filiera della lavorazione del legno.”;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“7. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di ulivo possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura, allegando apposita relazione agronomica che giustifica la richiesta, l'autorizzazione allo spostamento di piante di ulivo sparse, in promiscuità con altre specie arboree specializzate da frutto che sono d'intralcio alle ordinarie operazioni agronomiche. È consentito l'espianto di un numero massimo di quindici piante a ettaro, con obbligo di reimpianto di tutte le piante espantate all'interno dello stesso corpo aziendale.”.

Art. 8

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 48/2012)

1. Nell'articolo 8 della l.r. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque espanta alberi di ulivo senza avere ottenuto le autorizzazioni o avere effettuato le comunicazioni previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro per ciascuna pianta abbattuta, fino ad un massimo di 120.000,00 euro con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.”;

b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Chiunque effettua una potatura straordinaria senza avere effettuato le comunicazioni o avere ottenuto, ove necessario, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 30.000,00 euro.

8. Chiunque effettua cessioni o spostamenti di piante di ulivo senza avere richiesto e ottenuto le autorizzazioni previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono aumentate del trenta per cento se le violazioni alla disciplina prevista dalla presente legge si riferiscono a piante di ulivo monumentali.”.

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 48/2012)

1. All'articolo 10 della l. r. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3, dopo la parola: “integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 91/2021.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le Linee guida per la presentazione delle domande e per disciplinare l'iter istruttorio e può delegare all'ARSAC le funzioni che nella presente legge sono attribuite alla Regione, fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo sulle funzioni delegate.”.

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 48/2012)

1. Nella tabella allegata all'articolo 11 della l.r. 48/2012 è inserita la seguente voce tariffaria:

Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 4	29,24	300,00
---	-------	--------

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Santoianni, Bevilacqua, Caputo, De Francesco, Giannetta, Pitaro e recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 recante «Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria»”.

F.to Santoianni Elisabetta

F.to Bevilacqua Gianpaolo

F.to Caputo Pierluigi

F.to De Francesco Luciana

F.to Giannetta Domenico

F.to Pitaro Vito